

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Raoul Ghisletta e cofirmatari per una legge sull'Istituto cantonale per l'assicurazione contro gli incendi e gli eventi naturali (ICA)

del 30 dicembre 2018

Con la presente iniziativa chiediamo che venga creato un Istituto cantonale per l'assicurazione contro gli incendi e gli eventi naturali, che abbia il monopolio cantonale in materia di assicurazione contro il fuoco e gli eventi naturali (danni causati da incendio, fumo, piena, inondazione, ecc.), come avviene in altri 19 Cantoni.

Motivazione dell'iniziativa

Si tratta di

- garantire minori costi e copertura ottimale agli assicurati
- razionalizzare il settore e mantenere le risorse finanziarie ed umane in Ticino.

Le offerte degli Istituti privati assicurativi operativi in Ticino sono difficili da confrontare, come pure lo sono i criteri di valutazione del valore dei fabbricati e dei rischi, che variano da assicurazione ad assicurazione. Il settore assicurativo privato genera profitti che vanno Oltralpe e che sono solo parzialmente tassati in Ticino: vedi risposta del Consiglio di Stato del 15.6.2010 all'interrogazione 145.07 «Compagnie assicurative che pagano meno tasse di una commessa?». Si ricorda che nel 1997 si è stimato il valore assicurato del patrimonio immobiliare ticinese in ben 101 miliardi di franchi, cifra che sarà certamente lievitata negli ultimi 20 anni.

Principi della legge

L'iniziativa chiede di prendere a modello la legge del Canton Vaud, denominata *Loi concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN)*, versione 1.7.2016. L'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) del Canton Vaud assicura un patrimonio immobiliare di 254 miliardi e un patrimonio mobiliare di 88 miliardi al 31.12.2017: l'utile del 2017 è stato di 84 milioni di franchi e il capitale amministrato dall'ECA è di 1,6 miliardi. Non si vede bene perché il Canton Ticino non debba seguire la via tracciata per decenni dal Canton Vaud e da 18 altri Cantoni, creando un Istituto assicurativo cantonale ed affrancandosi finalmente dalle assicurazioni profit. Gli istituti cantonali di assicurazione collaborano tra loro nell'Association des établissements cantonaux d'assurance (AECA), che ha creato un pool per la riassicurazione che ripartisce al meglio i rischi e un'assicurazione facoltativa per la protezione dai terremoti, che pur essendo rari non sono sconosciuti in Svizzera (l'ultimo è avvenuto nel 1964 nel Canton Obwald: l'associazione postula un'assicurazione obbligatoria contro i terremoti su scala nazionale).

Richiamiamo i principi importanti tratti dai titoli 1 e 2 della LAIEN, segnalando che abbiamo inserito un punto 4 per confermare quanto già oggi esiste in Ticino.

1. L'Istituto cantonale per l'assicurazione contro gli incendi e gli eventi naturali (ICA),

di seguito Istituto, è un ente di diritto pubblico con personalità propria, sottoposto al controllo del Canton Ticino.

2. L'Istituto ha come scopo di gestire l'assicurazione mutua e obbligatoria contro le perdite causate a immobili e a beni mobili da incendio e da eventi naturali.
3. L'Istituto favorisce la prevenzione dal rischio degli incendi e dai pericoli degli eventi naturali, allo scopo di garantire la sicurezza di immobili, beni e persone nel Canton Ticino.
4. L'Istituto garantisce segnatamente il finanziamento del fondo-incendi cantonale per la prevenzione e la lotta agli incendi.
5. L'Istituto esegue gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge e dalle convenzioni sottoscritte con lo Stato.
6. Il patrimonio dell'Istituto è indipendente da quello del Canton Ticino.
7. Gli organi dell'Istituto sono il Consiglio d'amministrazione di 7 membri eletto dal Gran Consiglio, la Direzione e l'Organo di revisione
8. I rapporti di lavoro sono di diritto privato e retti da un contratto collettivo di lavoro.
9. In ogni regione opera almeno un'agenzia dell'Istituto e una commissione di stima degli immobili.
10. Tutti gli immobili costruiti e in costruzione sul territorio cantonale sono obbligatoriamente sottoposti all'assicurazione.
11. Tutti i beni mobili sono obbligatoriamente sottoposti all'assicurazione. L'Istituto può sottoporre obbligatoriamente anche elementi abitabili esterni agli immobili e facoltativamente elementi industriali che non sono considerati immobili. Sono tuttavia assicurati facoltativamente: a) il numerario e le carte-valori; b) le collezioni e gli oggetti ai quali il proprietario attribuisce un valore affettivo; c) medaglie, gioielli, pietre preziose, quadri e opere d'arte di un valore superiore a 10'000 Fr; d) i veicoli a motore, salvo i veicoli di lavoro definiti come tali dall'Istituto; aerei, battelli, materiale rotabile ferroviario.
12. L'Istituto può concludere contratti di riassicurazione e coassicurazione, come pure concludere accordi con altre assicuratori e partecipare a pool.
13. L'Istituto copre danni ai beni assicurati causati: a) da incendi; b) da fulmini e da perturbazioni atmosferiche; c) da esplosioni; d) dalla carbonizzazione di foraggi; e) da fumo (azione subitanea ed accidentale); f) dalla caduta di velivoli o di loro parti.
14. L'Istituto può coprire sulla base di convenzioni specifiche i danni: a) causati da rugginosità, bruciature, fermentazione, deterioramento interno o riscaldamento, senza che vi sia stato incendio; b) a cose esposte a calore, a fuoco o all'azione normale o graduale del fumo; c) a macchine, apparecchi, cavi, condotte e installazioni elettriche sotto tensione e dovuti all'effetto dell'energia elettrica (cortocircuiti), di sovratensioni e scariche, del riscaldamento provocato da sbalzi di tensione, come pure ai danni che risultano dal normale funzionamento di installazioni protettive; d) causati dalla forza centrifuga e altri fenomeni meccanici.
15. L'Istituto copre i danni ai beni assicurati causati dai seguenti eventi naturali: a) frane di rocce e cadute di pietre; b) smottamenti di terreno; c) valanghe; d) peso eccessivo e scivolamento di neve; e) acqua alta e inondazioni; f) uragani (tempeste violente che sradicano alberi e scoperchiano tetti di case nelle vicinanze dei beni danneggiati); g) grandine; h) sprofondamenti e crolli dovuti a fenomeni carsici.
16. L'Istituto può coprire sulla base di convenzioni particolari i danni causati da eventi naturali: a) a costruzioni non terminate, a costruzioni o a parti di costruzioni trasportabili o particolarmente esposte alle forze della natura in ragione della loro collocazione o situazione, a costruzioni leggere senza fondamenta su zoccolo o pali (ivi compreso il contenuto), a serre, a vetri, a strutture metalliche, a pensiline, a cupole e beni mobili particolarmente esposti agli elementi naturali; b) a depositi di

- merci all'aria aperta; c) a veivoli, battelli, ferrovie di montagna, funicolari, scilift, teleferiche, ponti di legno, linee elettriche aeree su piloni, antenne; d) ad oggetti siti in cantieri di costruzione; e) a colture e raccolti.
17. Sono esclusi i danni causati: a) da movimenti di terreno dovuti a lavori di terrazzamento, a cattivo stato di terreni, di stabili, di fondamenta o di isolazioni, come pure a fondamenta insufficienti e ad indebolimento della costruzione; b) da acque sotterranee, piene o esondamenti periodici di corsi d'acqua o laghi; e qualsiasi sia la causa ai danni dovuti a laghi artificiali o ad altre installazioni idrauliche; c) da rotture di condotte, infiltrazioni d'acqua, otturazione, riflusso di acque nelle canalizzazioni, qualsiasi sia la causa; d) da lavori edili, in particolare di genio civile costruzione di gallerie, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia, argilla, ecc.; e) da caduta di pietre su mandrie all'alpeggio; f) da elementi naturali per tutti i beni assicurati che hanno difetti di costruzione, deficit di manutenzione e sono stati privati delle misure di protezione richieste dalle circostanze.
 18. Sono ammessi come danni: a) le spese causate, in occasione di un sinistro, dai lavori di protezione, di sgombero delle rovine o da demolizioni ordinate dall'autorità competente per evitare danni maggiori; b) le spese risultanti da misure prese per conservare le parti non distrutte da beni immobili e mobili assicurati, purché queste misure (come quelle previste alla lettera a) vadano a diminuire il danno indennizzabile; c) i danni causati da misure prese per combattere il sinistro oppure da un trasloco necessario a tale scopo, che consistono nella distruzione, deteriorazione o sparizione degli oggetti assicurati.
 19. Con convenzione speciale l'Istituto può coprire spese di sgombero di beni mobili sinistrati, spese di trasloco e spese supplementari a carico del titolare di una polizza mobiliare dovuti all'impossibilità di coprire i locali sinistrati.
 20. Riservate le disposizioni del Consiglio di Stato, l'Istituto non copre alcun sinistro dovuto alla guerra, alla violazione della neutralità, alle sommosse, ai terremoti o incidenti atomici.
 21. Gli immobili e i beni mobili soggetti all'assicurazione cantonale obbligatoria non devono essere assicurati presso un'altra compagnia. L'assicurato che non si conforma alla prescrizione sarà privato, in caso di sinistro, di ogni diritto ad un indennizzo da parte dell'Istituto, senza che possa pretendere il rimborso dei premi pagati.

Raoul Ghisletta, Massimiliano Ay, Sara Beretta Piccoli, Franco Celio, Ivo Durisch, Gina La Mantia, Carlo Lepori, Giancarlo Seitz